

Savigliano, 09/07/2026

Spett.le Cliente

- Informativa 18/P/2026 -**Oggetto: TFR: LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO**

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che modificano le modalità di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 2026.

COSA CAMBIA

La novità principale riguarda l'introduzione del meccanismo di **adesione automatica alla previdenza complementare**, che sostituisce il precedente sistema basato sul silenzio-assenso.

Resta salva la possibilità di **rinuncia** per il lavoratore, che dovrà esprimere la propria intenzione in modo esplicito **entro 60 giorni** dalla data di assunzione.

QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ADESIONE AUTOMATICA

L'adesione automatica comporta:

- il conferimento dell'intero **TFR maturando alla previdenza complementare**;
- l'attivazione della **contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro** nella misura prevista dal contratto collettivo applicato.

I versamenti sono effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, ma devono comprendere **anche il TFR maturato dalla data di assunzione**.

Qualora la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) sia inferiore all'importo dell'assegno sociale (pari, per il 2026, a euro 7.101,12), il lavoratore può scegliere di non versare la propria quota contributiva, mantenendo comunque il conferimento del TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

La disciplina varia in funzione della situazione del lavoratore.

1. Lavoratori di prima assunzione, ossia coloro che, alla data del 30 giugno 2026, non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.

Tali lavoratori sono **iscritti automaticamente alla previdenza complementare**, con decorrenza dalla data di assunzione, salvo che entro 60 giorni non vi rinuncino espressamente, potendo optare per:

- destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare;
- scegliere di mantenere il TFR presso il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

2. Lavoratori cosiddetti "riassunti", ossia coloro che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato. In questo caso occorre distinguere due ipotesi:

a. Lavoratore già iscritto a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR → opera il meccanismo dell'adesione automatica, come per i lavoratori di prima occupazione.

Il lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione ha la facoltà di rinunciare, potendo però optare esclusivamente per destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare da lui scelta. Non è invece consentito modificare la destinazione del TFR mantenendolo presso il datore di lavoro.

b. Lavoratore non iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare → NON opera il meccanismo dell'adesione automatica.

In questo caso il TFR continua ad essere accantonato presso il datore di lavoro, ferma restando la **possibilità per il lavoratore di aderire in qualsiasi momento alla previdenza complementare**.

Per consentire la corretta applicazione della disciplina, pertanto, i lavoratori sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'assunzione, se risultino o meno iscritti a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR.

ECCEZIONI AL MECCANISMO DELL'ADESIONE AUTOMATICA

Il meccanismo dell'adesione automatica ed il termine di 60 giorni **non si applicano**:

- ✓ ai lavoratori domestici;
- ✓ ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni;
- ✓ ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni;
- ✓ ai lavoratori intermittenti, salvo quanto sarà previsto dalle disposizioni attuative;
- ✓ ai lavoratori già iscritti a una forma di previdenza complementare che non vi conferiscono, neppure parzialmente, il TFR maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
- ✓ ai lavoratori che, a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro, abbiano riscattato integralmente la posizione maturata presso il fondo pensione.

Diversamente, **il meccanismo di adesione automatica continua ad applicarsi** ai lavoratori che abbiano perso i requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto senza aver riscattato integralmente la posizione individuale maturata.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro sono tenuti a:

- fornire al lavoratore **un'informativa completa** sul funzionamento del nuovo meccanismo di adesione automatica e sulle previsioni degli accordi collettivi applicabili;
- **verificare** la forma pensionistica complementare cui destinare il TFR secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, accertando che siano rispettati i requisiti richiesti dalla legge;
- **acquisire e conservare** la documentazione relativa alla scelta effettuata dal lavoratore in materia di destinazione del TFR.

La mancata o incompleta consegna dell'informativa al lavoratore potrebbe comportare, in caso di accertata violazione, l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** in capo al datore di lavoro **da 250 a 1.500 euro** per ciascun lavoratore interessato.

Enti Service S.r.l.